

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 835

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, MALAGODI, BIONDI, COCCO ORTU, ALESI, ALESSANDRINI, ALPINO, BADINI CONFALONIERI, BARZINI, BASLINI, BIGNARDI, BONEA, CANTALUPO, CAPUA, CASSANDRO, CATELLA, COTTONE, DE LORENZO FERRUCCIO, DEMARCHI, DURAND de la PENNE, FERIOLI, FULCI, GIOMO, MARZOTTO, MAZZARINO, MONACO, PAPA, PROTTI, PUCCI di BARSENTO, QUILLERI, SERRENTINO

Presentata il 16 gennaio 1969

Modifica degli articoli 85 e 88 della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale è già stata da noi presentata nel corso della IV legislatura per il termine della quale decadde senza aver completato l'iter legislativo. Convinti che quanto nella stessa previsto soddisfa una esigenza che per molti ed autorevoli segni si è imposta all'attenzione dell'opinione pubblica meglio sensibile ai problemi dello Stato, della efficienza e del prestigio dei suoi organi abbiamo ritenuto opportuno riproporla alla vostra approvazione facendola precedere dalla stessa relazione che, nella passata legislatura, ha accompagnato la nostra precedente iniziativa.

Com'è noto, la Costituzione (articolo 85, primo comma) consente la rieleggibilità del Presidente della Repubblica, ma con altra disposizione (articolo 88, secondo comma), che contraddice lo spirito della prima, vieta al Capo dello Stato l'esercizio del potere di scioglimento delle Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato. Un tale divieto fu giustificato da chi lo propose con l'opportunità di evitare che il Presidente della Repubblica,

all'approssimarsi del termine del suo ufficio e sentendo di non godere del favore delle Camere, potesse profittare della facoltà di scioglierle, allo scopo di avere automaticamente prorogati i propri poteri fino a quindici giorni dopo la riunione delle nuove Assemblee e di agire, in questo frattempo, in maniera da influenzare le elezioni (Atti assemblea costituente, pagina 1545). All'origine del divieto sta, dunque, il sospetto d'una attività del Capo dello Stato influenzata da motivi personali, costituzionalmente non corretta; ma questo argomento avrebbe dovuto condurre, secondo logica, ad accogliere la proposta, che era stata formulata, di sancire la non rieleggibilità o la non immediata rieleggibilità del Presidente della Repubblica, anziché a stabilire il divieto di scioglimento delle Camere durante gli ultimi sei mesi del suo mandato (cosiddetto « semestre bianco »), il quale precetto può portare a disfunzioni e a incrinature dell'equilibrio fra i poteri e anche a paralisi del sistema parlamentare.

La nostra Costituzione ha cercato di fuggire un sistema di democrazia liberale im-

mune da pericoli di instabilità, ed ha perciò, come si dice dai giuristi, razionalizzato l'istituto della fiducia e della sfiducia (articolo 94) ed ha attribuito al mandato del Presidente della Repubblica una durata più lunga di quella delle due Camere. Quest'ultimo elemento, per cui le Camere si rinnovano e il Presidente resta nella sua carica serve a svincolare la suprema magistratura dal collegio che l'ha eletta, con il quale non si stabilisce quindi un rapporto fiduciario permanente, rafforzando l'indipendenza del Presidente e consentendogli uno svolgimento delle sue funzioni in maniera non influenzabile dal collegio medesimo. Il connotato essenziale della figura giuridica del Presidente, si debba questa qualificare un potere soggettivo o un super-potere o un inter-potere, sta proprio in codesto suo distacco dal giuoco delle forze politiche, dalla vicenda dialettica delle maggioranze e delle minoranze e dei loro programmi, dalle stesse formule e dagli indirizzi dei governi responsabili soltanto verso le Camere: distacco che lo abilita a esercitare il ruolo suo proprio di custode della Costituzione, di custode inteso non in senso passivo e quasi notarile, ma in senso attivo e dinamico, come propulsore dell'ordine e della legalità costituzionale, come garante di quella unità nazionale, tavola di valori permanenti che la lotta politica deve mantenere integra e salda. Per l'attuazione di una tale politica *super partes*, che si può definire politica costituzionale, il Presidente dispone di strumenti giuridici autonomi, quali il messaggio alle Camere, il rinvio della legge per nuovo esame, lo scioglimento delle Assemblee legislative; e deve di questi mezzi valersi perché la magistratura di cui è titolare è un ufficio pubblico, sicché egli non è irresponsabile in maniera assoluta ma, in ipotesi determinate, può incorrere in responsabilità che assumono qualificazione penale ed hanno la sostanza di violazione di doveri squisitamente politici, in senso costituzionale, connessi alla sua competenza.

Ora, l'esercizio di codesta somma di delicate e rilevanti potestà pubbliche esige la completa indipendenza del Presidente della Repubblica, l'indipendenza anche morale che ne rinvigorisce l'autorità e il prestigio; non solo egli deve operare al di fuori di speranze o di timori personali, ma la sua azione deve essere sempre posta al riparo da disdicevoli interpretazioni che possano intaccarla del sospetto ch'essa sia stata mossa o comunque influenzata da preoccupazioni elettorali. Le leggi non possono mutare la natura umana,

ma possono e debbono stabilire un congegno di garanzie e di cautele che evitino o riducano in chi detiene il potere la tentazione a valersene per fini non rispondenti alla norma che glieli ha attribuiti. Ragione per cui l'argomento, prospettato in sede di Assemblea costituente, che la non rieleggibilità immediata farebbe venir meno il beneficio della possibilità di rielezione di un buon Presidente, ha valore marginale di fronte alla preminente esigenza di assicurare un sistema obiettivo di più efficiente garanzia nell'espletamento delle attribuzioni.

Queste considerazioni, che abbiamo avuto l'onore di svolgere, acquistano più spiccata validità in quanto concernono il sistema nel suo schema e nel suo funzionamento istituzionali e non muovono da esperienze o da atteggiamenti censurabili nei riguardi delle illustri personalità che, da De Nicola a Segni, secondo inclinazioni proprie e gusti diversi, hanno retto sempre con fedeltà ed onore la suprema magistratura dello Stato.

Inoltre è da ricordare che la regola della non rieleggibilità immediata è stata adottata dalla Costituzione per altri uffici, come quelli di giudice della Corte costituzionale (articolo 135) e di componente il Consiglio superiore della magistratura (articolo 104); la ragion d'essere del quale divieto risiede nell'opportunità di circondare gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale della massima indipendenza, sostanziale ed anche formale, eliminando il pericolo che l'umano desiderio d'essere confermati nella carica possa determinare atteggiamenti di benevola compiacenza o possa far sospettare che siffatti atteggiamenti sussistano.

Noi proponiamo, in conseguenza, la revisione della Costituzione in due punti: al primo comma dell'articolo 85 dovrebbe essere aggiunto il seguente alinea: « Cessato dalla carica per qualunque causa, egli non può essere immediatamente rieletto »; il secondo comma dell'articolo 88 dovrebbe essere soppresso.

La formula aggiuntiva è stata redatta in maniera da chiarire che la non rieleggibilità immediata opera in ogni caso di fine del mandato, anche se ciò avvenga per dimissioni; l'emendamento soppressivo vuole eliminare la riduzione dell'esercizio d'un potere, alla cui base stava un sospetto che è venuto meno, e a restituire al Presidente, senza limitazioni, quell'eccezionale intervento dello scioglimento delle Camere che si rivela indispensabile in ogni momento in cui la dinamica parlamentare e delle forze politiche denunci crisi

o disfunzioni e imponga per ciò il supremo correttivo dell'appello al popolo a cui la sovranità appartiene.

Il secondo comma dell'articolo 88 ingenera una sfasatura nel congegno degli equilibri, in quanto alla limitazione legale del potere presidenziale di scioglimento dovrebbe corrispondere una sospensione dell'attività delle forze politiche, una tregua, tale da non dar vita ai presupposti di crisi ministeriali. Ma ciò si rivela, nella realtà, cosa difficile e anche contraria ai sostanziali interessi del paese; e si può, anzi, temere che partiti e gruppi parlamentari approfittino di quella limitazione al fine di determinare situazioni di neces-

sità, non eliminabili mediante il rimedio costituzionale dello scioglimento delle Camere. È ovvio, per altro, che, soppresso il divieto legale, permane, ma come regola di mera correttezza, l'esigenza di un più cauto ricorso del Capo dello Stato all'uso della potestà di scioglimento, quando, approssimandosi la fine del suo mandato, il contenuto di quella potestà viene a subire un qualche naturale affievolimento.

Onorevoli colleghi, convinti che la presente proposta è un contributo al consolidamento dell'efficienza e del prestigio delle nostre istituzioni, confidiamo ch'essa incontrerà la vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 85 della Costituzione sono aggiunte, infine, le parole: « Cessato dalla carica per qualunque causa, egli non può essere immediatamente rieletto ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione è soppresso.